



COMUNE DI MONGHIDORO
Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI
CRITERI DI CONTRIBUZIONE PER
L'ACCESSO ALLE STRUTTURE
SEMIRESIDENZIALI PER
L'HANDICAP**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 10.4.2002

Art. 1

Finalità

Le norme del presente regolamento, nel rispetto dei principi della legge 5.02.1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, della legge 8.11.2000 n. 328, del D.P.C.M. 14.02.2001, stabiliscono i criteri e le modalità di fruizione per l'accesso ai servizi a favore di persone handicappate **adulte** residenti nel territorio del Comune di Monghidoro distretto di San Lazzaro di Savena Azienda USL Bologna Sud.

Art. 2

Servizi per l'handicap. Accesso. Rinvio

Il Comune di Monghidoro del Distretto di San Lazzaro di Savena dell'Azienda USL Bologna Sud garantisce, nell'ambito della compatibilità con le proprie risorse di bilancio, in accordo con l'Azienda UsI Bologna Sud, l'inserimento in strutture semiresidenziali.

Art. 3

Costo degli interventi.

Nell'ambito dei criteri stabiliti dal D.P.C.M 14.02.2001, nonché dalla normativa regionale, emanata ai sensi dall'art. 8 della legge 8.11.2000 n. 328, l'onere nell'intervento e' ripartito nella maniera indicata dalla Tabella allegata al D.P.C.M. citato, fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente prevista dal presente regolamento.

Art. 4

Criteri per l'accesso

Per l'intervento individuato nel precedente articolo 2 i progetti per l'inserimento in strutture semiresidenziali a favore di persone handicappate vengono stabiliti e concordati con gli utenti o i loro familiari dai responsabili competenti del Polo Handicap e/o dei servizi sociali comunali.

La quota parte a rilievo sociale del costo dell'inserimento a favore di persone handicappate sarà oggetto di contribuzione da parte degli utenti o dei loro familiari, in maniera proporzionale alla condizione economica del richiedente.

La valutazione della condizione economica del nucleo familiare dell'assistito è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n.130 e dai relativi D.P.C.M. applicativi e successive modifiche ed integrazioni.

Per l'effettuazione della valutazione ai sensi della normativa di cui al precedente capoverso, si fa riferimento al regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate di cui al DPCM n. 221 del 7.05.1999, come modificato ed integrato dal DPCM n. 242 del 4.04.2001 e successive modifiche ed integrazioni.

L'assistito, anche per il tramite del suo tutore e' tenuto a presentare apposita dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" utilizzando i modelli approvati con D.P.C.M. 18.05.2001.

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n.130 è lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E.. Gli effetti della nuova dichiarazione sostitutiva decorreranno dalla prossima tariffazione mensile per i servizi con compartecipazione dei costi da parte degli utenti.

Ai fini dell'accesso in strutture semiresidenziali il nucleo familiare di riferimento e' quello previsto all'art. 2 comma 2 e 3 del decreto legislativo n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n.130 e dai relativi D.P.C.M. applicativi e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora l'assistito, anche per il tramite del suo tutore, non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini della personalizzazione della retta verrà rispettivamente applicata la tariffa massima del servizio richiesto.

Art. 5 **Compartecipazione dell'utente al costo dell'inserimento.**

Strutture semiresidenziali

Relativamente all'inserimento presso strutture semiresidenziali, ai trasporti presso centri diurni, garantiti tramite delega delle funzioni socio-assistenziali all'ASL Bologna Sud sono stabiliti i seguenti criteri:

1. Per ogni esercizio finanziario, verrà deliberato dal Comune di Monghidoro
 - a) la tariffa massima del servizio **relativa alla contribuzione per l'inserimento presso la struttura e al trasporto da e per la stessa, riferita ad ogni giorno di effettiva presenza;**
 - b) la soglia I.S.E.E. per l'accesso alle tariffe personalizzate.
2. La tariffa personalizzata di compartecipazione ai costi del servizio relativamente alla quota sociale, nei limiti stabiliti nella tabella allegata al D.P.C.M. 14.02.2001, verrà calcolata secondo il seguente metodo stabilito in maniera proporzionale:

$$\text{- tariffa personalizzata} = \text{tariffa massima} \quad \times \quad \frac{\text{I.S.E.E. nucleo familiare}}{\text{soglia I.S.E.E. deliberata}}$$

Art. 6 **Servizi/Figure professionali coinvolte**

Inserimento handicappati in strutture semiresidenziali

Accoglienza di handicappati in strutture semiresidenziali a gestione diretta o convenzionata (centri diurni, laboratori protetti) per garantire interventi di riabilitazione e socializzazione prolungata diurna.

Figure professionali sociali e sanitarie **eventualmente coinvolte** :

Assistente sociale, Educatore professionale, Pedagogista, Psicologo del SSN, all'occorrenza: Terapista riabilitazione, Logopedista, Psichiatra, Operatore di mediazione e interpretariato

Art. 7
Soggetti competenti.

Per l'introito delle contribuzioni da parte degli utenti o i loro familiari nella partecipazione alla fruizione dei servizi elencati e per l'autorizzazione e/o ammissione al godimento di tariffe personalizzate in favore degli utenti e loro familiari, è competente il responsabile dei Servizi sociali del Comune.

Art. 8
Inadempienze.

Qualora si dovessero verificare inadempienze nel saldo delle contribuzioni dovute dagli utenti o dai loro familiari per l'erogazione del servizio individuato dal presente regolamento, si provvederà alla riscossione in forma coattiva ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 9
Norme finali e transitorie

Le norme del presente regolamento avranno efficacia fino all'approvazione di un nuovo Regolamento adottato in sede Distrettuale.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme della legge n. 328/00, legge n. 104/92, della L.R. n. 29/97, della legge n. 68/99, della L.R. n. 14/00, alle altre norme statali e regionali in materia di handicap ed alle norme del codice civile e ad ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme.